

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE SUL RISTORNO DELLA BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE –
BANK FÜR TRENTINO-SÜDTIROL – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO – Società cooperativa**

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

L'Assemblea ordinaria, nell'esercizio del suo potere organizzativo, disciplina i ristorni con il presente regolamento.

Art. 2

(Definizione del ristorno)

Il ristorno è l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico che può essere riconosciuto al socio in proporzione ai suoi rapporti contrattuali con la banca. Esso è corrisposto a valere sull'utile di esercizio in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

Nella determinazione del ristorno non rileva in alcun modo il numero di azioni possedute da ciascun socio.

Art. 3

(Beneficiari dei ristorni)

Il ristorno è riconoscibile esclusivamente a coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 31 dicembre dell'esercizio sociale cui il ristorno si riferisce e che rimangono soci fino alla data in cui l'Assemblea delibera la distribuzione degli utili a tale titolo.

Nel caso di socio contitolare di un contratto bancario, il ristorno derivante da tale contratto è attribuito al socio per la sola parte di sua spettanza; le parti di ciascun contitolare si presumono uguali se non risulta diversamente.

I soci ammessi nel corso dell'esercizio sociale a cui si riferisce l'utile ristornabile possono beneficiare del ristorno solo per il periodo nel quale abbiano avuto la qualità di socio.

Non possono beneficiare del ristorno i soci che siano intestatari o cointestatari di esposizioni che alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce il ristorno risultino classificati nelle categorie "sofferenza" e "inadempienza probabile", normativamente previste.

Art. 4

(Utile di esercizio ristornabile)

Per determinare l'utile di esercizio ristornabile occorre diminuire l'utile stesso delle quote da destinare obbligatoriamente alla riserva legale e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La parte rimanente dell'utile di esercizio, nei limiti della quota del margine di intermediazione lordo imputabile, in base alla contabilità analitico/gestionale in essere presso la Banca, all'operatività svolta con i singoli soci, rappresenta l'utile di esercizio ristornabile. L'utile ristornabile non può comunque eccedere il limite del 50 % (cinquanta per cento) dell'utile residuo dopo le destinazioni obbligatorie.

Art. 5

(Determinazione della quota dell'utile di esercizio da ristornare)

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione della Banca, può proporre all'Assemblea, entro i limiti di cui al precedente articolo 4, la quota di utile da riconoscere ai soci a titolo di ristorno. Su tale proposta l'Assemblea è chiamata a deliberare.

Il diritto del socio a percepire il ristorno sorge al momento e tramite la delibera dell'Assemblea secondo quanto disciplinato dall'articolo 54 dello Statuto.

Le somme da riconoscere a titolo di ristorno devono rappresentare, seppur in via presuntiva e in base alla contabilità analitico/gestionale della Banca, solamente una parte del margine economico-finanziario lordo prodotto a favore della Banca dai rapporti bancari intrattenuti da ciascun beneficiario.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'elenco dei contratti rispetto ai quali è calcolato il ristorno.

Il Consiglio di Amministrazione può variare l'elenco di cui al comma precedente, dandone notizia mediante informativa affissa presso la sede e le succursali della Banca nonché attraverso il sito internet istituzionale. L'Assemblea dei soci è chiamata a ratificare la variazione di detto elenco.

Nel rispetto dei vincoli quantitativi stabiliti nel presente Regolamento e nello Statuto, ai fini della determinazione dei ristorni il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea i seguenti criteri di calcolo:

- operazioni di impiego: la relativa base di computo è costituita dal margine finanziario prodotto complessivamente dai rapporti d'impiego del socio calcolato come differenza tra gli interessi effettivamente addebitati e quelli conteggiati sulla base di un tasso deliberato a tale scopo quale parametro dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;

- operazioni di raccolta diretta: la relativa base di computo è costituita dal margine finanziario prodotto complessivamente dai rapporti di raccolta diretta del socio calcolato come differenza tra quelli conteggiati sulla base di un tasso deliberato a tale scopo quale parametro dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio e gli interessi effettivamente accreditati;
- servizi resi: la relativa base di computo è costituita dal corrispettivo addebitato al socio a fronte del servizio reso dalla Banca sia direttamente che tramite terzi, compresi quelli relativi alla raccolta indiretta.

Art. 6

(Liquidazione dei ristorni)

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera le modalità e le tempistiche di liquidazione dei ristorni.

Il ristorno non può essere inferiore al corrente valore nominale dell'azione (2,58 euro).

Qualora il ristorno utilizzato per incrementare la partecipazione sociale sia di importo diverso dal corrente valore nominale dell'azione (o da un suo multiplo), la relativa differenza è imputata in un apposito fondo fino a che la quota di pertinenza del socio non raggiunga il predetto valore grazie ai successivi ristorni. Tale quota è destinata a fini di beneficenza o mutualità in caso di perdita della qualità di socio, non concorrendo a formare la quota di liquidazione.

La retrocessione di importi monetari ai soci – se di importo inferiore al valore corrente dell'azione - potrà essere accantonata in un apposito fondo fino a che la quota stessa non raggiunga un importo pari al corrente valore nominale dell'azione. Tale quota in caso di perdita della qualità di socio concorre a formare la quota di liquidazione.

La Banca può compensare il diritto di credito al ristorno con qualsiasi debito del socio derivante da contratti sottoscritti con la Banca.

Il ristorno è distribuito nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Art. 7

(Limite massimo del ristorno)

Il ristorno riconoscibile a ciascun socio non può essere superiore a 400 (quattrocento) volte il corrente valore nominale dell'azione. L'eventuale eccedenza è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Art. 8

(Illustrazione della proposta degli amministratori sui ristorni)

Nella relazione sulla gestione allegata al progetto di bilancio gli amministratori illustrano ai soci la propria proposta circa la distribuzione dell'utile a titolo di ristorno.

Art. 9

(Compiti del Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento.

Nella propria relazione all'Assemblea, il Collegio sindacale riferisce specificatamente sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 8.

Art. 10

(Diritto di esaminare la documentazione relativa al proprio ristorno)

Ogni socio, durante il mese successivo alla liquidazione dei ristorni, può visionare la documentazione relativa al calcolo del proprio ristorno presso la sede della Banca.

Art. 11

(Modificazioni del regolamento)

Il presente regolamento può essere modificato dall' Assemblea ordinaria.

Elenco dei contratti rispetto ai quali è calcolato il ristorno

Aperture di credito in conto corrente

Aperture di credito in C/c SBF

Mutui e sovvenzioni

Altri finanziamenti

Crediti di firma

Conti corrente

Libretti di depositi a risparmio nominativi

Conti deposito

Certificati di deposito nominativi

Carte di debito

Prestipay

Titoli di terzi a deposito in custodia ed amministrazione

Fondi Comuni/Sicav

Gestioni patrimoniali

Fondi pensione

Assicurazioni collocate dalla Banca